

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **593/1988** (ECLI:IT:COST:1988:593)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9197**

Atti decisi:

N. 593

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto di imposta, ommesso di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;

che la Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso la sentenza di quel tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 1987 (reg. ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non già ommesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle somme dovute all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso diversi, e di differente gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse con il principio di eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 337 del 1987;

che nella detta decisione si è osservato che la comminazione delle sanzioni penali rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore ed è, in quanto tale, sottratta al sindacato di costituzionalità a meno che non sia irragionevole, ipotesi questa chiaramente non ricorrente nella specie in relazione alla fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento degli oneri tributari in modo che lo Stato possa correlativamente provvedere all'espletamento delle sue funzioni;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza;

che pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.